



VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n. 33 del 19/02/2026

OGGETTO: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SCUOLA "PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN SALVATERRA" - ANNI 2026-2027-2028.

L'anno **duemilaventisei** il giorno **diciannove** del mese di **febbraio** alle ore **13:15** nella residenza municipale, si è riunita la Giunta comunale.

Risultano presenti:

DAVIDDI GIUSEPPE	Sindaco	Presente
AMAROSSI VALERIA	Vicesindaco	Presente
VACONDIO DOMENICO	Assessore	Presente
TOSI GRAZIELLA	Assessore	Presente
CASSINADRI MARCO	Assessore	Presente
SPANO CRISTINA	Assessore	Presente

Assiste il Vicesegretario CURTI JESSICA.

IL Sindaco DAVIDDI GIUSEPPE constatato il numero legale degli intervenuti dichiara aperta la riunione e li invita a deliberare sull'oggetto sopra indicato.



Oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SCUOLA "PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN SALVATERRA" - ANNI 2026-2027-2028.

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATI, gli atti sotto indicati:

DELIBERE DI C.C.:

- n. 60 del 19/12/2025 ad oggetto: "Documento Unico di Programmazione (DUP) - Periodo 2026/2028 - Nota di Aggiornamento";
- n. 62 del 19/12/2025 ad oggetto: "Approvazione del Bilancio di Previsione 2026-2028";

DELIBERE DI G.C.:

- n. 1 del 09/01/2026 ad oggetto: "Approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2026/2028 e assegnazione delle risorse finanziarie ai responsabili di settore";
- n. 13 del 30/01/2026 ad oggetto "Approvazione Piano Integrato di Attività e Organizzazione (P.I.A.O.) 2026-2028";

RICHIAMATI:

- il Decreto Legislativo 31 marzo 1998, n. 112, "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59" che, all'art. 139, commi 1 e 2, prevede l'attribuzione a Regioni, Province e Comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;
- la Legge 10 marzo 2000 n. 62, "Norme sulla parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'Istruzione" in particolare per quanto riguarda la composizione del sistema nazionale di istruzione, la definizione di scuole paritarie e i requisiti di qualità ed efficacia previsti per il loro funzionamento;
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26, "Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita" che favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole d'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti Locali;
- il D.Lgs. n. 59 del 19 febbraio 2004 e successive modifiche apportate con D.Lgs. n. 104 del 12/09/2013, "Definizione delle norme generali relative alla scuola dell'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della legge 28 marzo 2003, n. 53" che, all'art. 1, commi 2 e 3, prevede che sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della scuola dell'infanzia e che "al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle regioni e degli enti locali";
- la Legge 13 luglio 2015, n. 107 e successive modifiche apportate con Legge n. 199



del 30/12/2025, "Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti";

- il Decreto Legislativo 13 aprile 2017, n. 65, recante "Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107";
- la "Proroga intesa tra Regione, ANCI-Emilia Romagna, UPI-Emilia Romagna, con la Federazione Italiana Scuole Materne dell'Emilia-Romagna (FISM)" sottoscritta in data 23 gennaio 2020 e l'ulteriore proroga del 28 luglio 2025;

RICHIAMATA la delibera di Giunta Regionale Emilia Romagna n. 1340 del 01/07/2024 ad oggetto "APPROVAZIONE DELL'ELENCO DEI COMUNI E LORO FORME ASSOCIATIVE DA AMMETTERE AL FINANZIAMENTO DELLE RISORSE DEL FONDO NAZIONALE PER IL SISTEMA INTEGRATO DI EDUCAZIONE E ISTRUZIONE. D.LGS. N. 65/2017. ANNO 2024", che individua le seguenti indicazioni prioritarie per il consolidamento della rete dei servizi educativi per l'infanzia:

- sostenere il consolidamento dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convenzione delle Scuole d'infanzia paritarie;
- sostenere la qualificazione dei servizi educativi pubblici e privati in concessione, appalto e convezione delle Scuole d'infanzia paritarie, pubbliche e private, anche in relazione al percorso di valutazione della qualità;

CONSIDERATO inoltre che:

- la collaborazione con le Scuole d'infanzia parrocchiali paritarie presenti sul territorio comunale ha contribuito in maniera significativa ad una crescita complessiva della rete dei servizi e delle opportunità educative e formative rivolte alla fascia 0-6 anni nel comune di Casalgrande;
- la stessa ha favorito i processi di qualificazione e aggiornamento del personale insegnante ed ausiliario, l'adeguamento delle strutture e degli spazi, la progettualità educativa e didattica, la partecipazione ed il coinvolgimento delle famiglie;
- la presenza sul territorio comunale di queste realtà educative, che ospitano attualmente circa 200 bambini, ha favorito la possibilità di accesso al mercato del lavoro per numerose famiglie;

ATTESO che:

- con delibera di Giunta Comunale n. 81 del 06 giugno 2023 è stata approvata la Convenzione con la Scuola "PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN SALVATERRA" 2023-2024-2025";
- la Convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell'offerta complessiva di servizi di Scuola d'infanzia, allo scopo di tendere alla completa copertura della domanda;
- la Scuola d'infanzia "Parrocchia del SS. Salvatore in Salvaterra" è stata riconosciuta paritaria da parte del Ministero della Pubblica Istruzione ai sensi della Legge 10 marzo 2000, n. 62;

RICORDATO che l'Amministrazione ha incontrato la Scuola paritaria "Parrocchia del SS. Salvatore in Salvaterra" per un confronto e una verifica sulla Convenzione in essere e sulle possibili modifiche e integrazioni, con particolare riferimento alla necessità di mantenere il sistema tariffario agevolato previsto dai servizi comunali per poter consentire, soprattutto alle famiglie più disagiate economicamente, di potere avere accesso alle



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

scuole paritarie garantendo stesse condizioni di accesso all'offerta pubblica e privata;

CONSIDERATO

- che il contributo annuo da erogare alla Scuola, come definito all'art. 13 dello schema di Convenzione allegato, è pari:
 - euro 20.869,00 per n. 1 sezione di Nido d'infanzia 0-3, calcolato sulla base di una media di n. 16 bambini residenti a sezione;
 - euro 20.869,00 per ognuna delle n. 3 sezioni di Scuola d'infanzia, riconosciuta ed autorizzata dagli organismi competenti del M.I.U.R., e calcolato sulla base di una media di n. 18 bambini residenti a sezione;
- che il contributo sarà aggiornato in base all'indice Istat a decorrere dal secondo anno con riferimento al mese di ottobre;

DATO ATTO inoltre che l' Amministrazione si impegna a erogare:

- un contributo forfetario di euro 6.000,00 al fine di integrare parzialmente le rette dei bambini che usufruiscono di riduzioni in base alle DSU presentate;
- ulteriori integrazioni straordinarie, fino alla soglia di retta di euro 150,00, nel limite massimo di euro 4.000,00;
- che detti contributi trovano copertura sui capitoli di spesa del Bilancio 2026-2028;

ACQUISITI, sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi degli articoli 49 comma 1, e 147-bis comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, i seguenti pareri favorevoli, espressi da:

- Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi, in ordine alla regolarità tecnica e la correttezza dell'azione amministrativa;
- Responsabile del Settore Finanziario, in ordine alla regolarità contabile in quanto l'atto comporta riflessi diretti sulla situazione economico-finanziaria dell'Ente;

RITENUTA la propria competenza, ai sensi dell'art. 48 comma 1 del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 nel suo testo vigente;

ALL' UNANIMITA' dei voti espressi per alzata di mano;

DELIBERA

1) DI PROCEDERE, per le motivazioni espresse in premessa, alla stipula di una nuova Convenzione con la Scuola paritaria "Parrocchia del SS. Salvatore in Salvaterra" sita in Salvaterra di Casalgrande;

2) DI APPROVARE lo schema di "Convenzione fra il Comune di Casalgrande e la Scuola "Parrocchia del SS. Salvatore in Salvaterra" - anni 2026, 2027 e 2028", allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale;

3) DI DARE ATTO

- che il contributo, al netto della rivalutazione Istat annuale, da erogare alla Scuola, come definito all'art. 13 dello schema di Convenzione allegato, è pari a:
 - euro 20.869,00 per n. 1 sezione di Nido d'infanzia 0-3, calcolato sulla base di una media di n. 16 bambini residenti a sezione;
 - euro 20.869,00 per ognuna delle n. 3 sezioni di Scuola d'infanzia,



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

riconosciuta ed autorizzata dagli organismi competenti del M.I.U.R. e calcolato sulla base di una media di n. 18 bambini residenti a sezione;

- che il contributo sarà aggiornato in base all'indice Istat a decorrere dal secondo anno con riferimento al mese di ottobre;
- che il contributo trova copertura sul capitolo di spesa 1350535/3 del Bilancio 2026-2028;

4) DI DARE ATTO inoltre che l'Amministrazione si impegna a erogare:

- un contributo forfetario di euro 6.000,00 al fine di integrare parzialmente le rette dei bambini che usufruiscono di riduzioni in base alle DSU presentate;
- ulteriori integrazioni straordinarie, fino alla soglia di retta di euro 150,00, nel limite massimo di euro 4.000,00;

5) DI AUTORIZZARE la Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi alla stipula e alla sottoscrizione della Convenzione secondo lo schema approvato con il presente atto deliberativo;

6) DI OTTEMPERARE all'obbligo imposto dal D.Lgs. n. 33/2013, art. 23, disponendo la pubblicazione sul sito istituzionale del Comune di Casalgrande nella sezione "Amministrazione trasparente" del presente provvedimento;

Ravvisata l'urgenza al fine di procedere alla stipula della nuova Convenzione e garantire un corretto svolgimento dell'iter amministrativo.

DELIBERA, inoltre

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del D.Lgs. n. 267/2000, al fine di garantire tempestivamente l'applicazione della Convenzione stessa.



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.

IL Sindaco
DAVIDDI GIUSEPPE

IL Vicesegretario
CURTI JESSICA

COMUNE DI CASALGRANDE
PROVINCIA DI REGGIO EMILIA
CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA
SCUOLA “PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN SALVATERRA”
- ANNI 2026-2027-2028

L'anno duemilaventisei addì _____ del mese di _____
presso la sede del Comune di Casalgrande
tra

l'Amministrazione Comunale di Casalgrande Cod. Fisc. e P. IVA 00284720356, nella persona della Dott.ssa Giada Bernabei nata a Reggio Emilia il 12/03/1973, Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi del Comune di Casalgrande, per la funzione domiciliata presso il Comune stesso,

e

la Scuola “Parrocchia del SS. Salvatore in Salvaterra” di Casalgrande con sede in Via I° Maggio 149, Cod. Fisc. e P.IVA 91014900350, rappresentata dal Parroco Rossi Luigi, nato a Reggio Emilia il 15/01/1964 residente a Casalgrande in via Europa n. 2, in qualità di Presidente e Legale Rappresentante della Scuola;

PREMESSO:

- che con delibera n. 81/2023 è stata approvata la Convenzione tra il Comune di Casalgrande e la Scuola d'infanzia “Parrocchia del SS Salvatore in Salvaterra” di Casalgrande per gli anni 2023, 2024 e 2025;
- che si ritiene necessario procedere alla stipula di una nuova Convenzione valida per gli anni 2026-2027-2028 con possibilità di rinnovo per gli anni-

2029-2030-2031;

VISTI:

- l'art. 118, comma 4 della Costituzione che prevede che “Stato, Regioni, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”;
- la Legge n. 62 del 10 marzo 2000, “Norme per la parità scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione”, disciplina il sistema nazionale di istruzione costituito dalle Scuole statali e dalle Scuole paritarie private e degli Enti Locali, che “corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia” (art. 1, comma 2);
- la L.R. 8 agosto 2001, n. 26, “Diritto allo studio e all'apprendimento per tutta la vita”, al fine di rendere effettivo il diritto di ogni persona di accedere a tutti i gradi del sistema scolastico e formativo, promuove interventi volti a rimuovere gli ostacoli di ordine economico, sociale e culturale e a sostenere la qualificazione del sistema scolastico e formativo, prevedendo all'art. 3, comma 4, lettera c) “interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole d'infanzia del sistema nazionale d'istruzione e degli Enti locali, compresi i relativi progetti di qualificazione e aggiornamento del personale, anche in riferimento al raccordo tra essi, i Nidi d'infanzia e i servizi integrativi e la scuola dell'obbligo”;
- la stessa L.R. 26/2001 favorisce la promozione e la qualificazione di un sistema integrato di interventi per il diritto allo studio basato sul progressivo coordinamento e sulla collaborazione tra le diverse offerte educative e forma-

tive nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico-didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie e promuove interventi volti ad accrescere la qualità dell'offerta educativa a beneficio dei frequentanti delle Scuole d'infanzia del sistema nazionale di istruzione e degli Enti Locali;

- la L.R. 30 giugno 2003, n. 12, “Norme per l'uguaglianza delle opportunità di accesso al sapere, per ognuno e per tutto l'arco della vita, attraverso il rafforzamento dell'istruzione e della formazione professionale, anche in integrazione tra loro”, che al Capo III, artt. 17, 18, 19 dispone in materia di Scuola d'infanzia;

- il D.Lgs. 19 febbraio 2004, n. 59, “Definizione delle norme generali relative alla Scuola d'infanzia e al primo ciclo dell'istruzione, a norma dell'articolo 1 della Legge 28 marzo 2003, n. 53”, all'art. 1 commi 2 e 3 prevede che “sia assicurata la generalizzazione dell'offerta formativa e la possibilità di frequenza della Scuola d'infanzia” e che “al fine di realizzare la continuità educativa di cui al comma 1, gli uffici scolastici regionali promuovono appositi accordi con i competenti uffici delle Regioni e degli Enti Locali”;

- Il D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112, “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della Legge 15 marzo 1997, n. 59”, all'art. 139 comma 1 e 2 prevede l'attribuzione a Regioni, Province e Comuni di competenze in materia di programmazione e gestione della rete scolastica delle scuole di ogni ordine e grado;

RICHIAMATI inoltre:

- il Decreto Ministeriale del 29 novembre 2007 n. 267 recante “Disciplina

delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27”;

- il Decreto Ministeriale del 10 ottobre 2008 n. 83, “Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento”;
- l’atto di indirizzo del Ministro dell’Istruzione dell’8 settembre 2009 in particolare il punto 2, “Scuola d’infanzia: luogo di apprendimento e di cura educativa”;
- il Regolamento recante indicazioni nazionali per il curricolo della Scuola d’infanzia e del primo ciclo d’istruzione, approvato con Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254;
- Legge 13 luglio 2015, n. 107, “Riforma del sistema nazionale di istruzione e formazione e delega per il riordino delle disposizioni legislative vigenti”;
- la L.R. n. 19/2016, “Servizi educativi per la prima infanzia”;
- il D.Lgs. n. 65/2017, “Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita fino a sei anni, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della Legge 13 luglio 2015, n. 107”;

CONSIDERATO che:

- gli interventi finalizzati ad assicurare il diritto allo studio, come stabilito dalla Legge Regionale n. 26/2001, sono assicurati a tutti gli alunni frequentanti le scuole del sistema nazionale d’istruzione;
- la presente Convenzione costituisce uno strumento operativo condiviso per favorire e sviluppare la progressiva integrazione dell’offerta complessiva di servizi di Scuola d’infanzia e la collaborazione in relazione alla qualificazio-

ne dell'offerta formativa fra i soggetti componenti il sistema scolastico integrato, a beneficio della comunità locale;

VERIFICATO infine che gli Enti Gestori dei Nidi d'infanzia di cui alla presente Convenzione sono in possesso di regolare autorizzazione al funzionamento e hanno ottenuto o hanno avviato il procedimento di accreditamento rilasciati dal Comune di Casalgrande.

si conviene e si stipula quanto segue:

Art. 1 Sistema integrato dei Servizi 0-6

1. Le Parti convengono di considerare la presente Convenzione come strumento idoneo per la realizzazione a livello locale del sistema integrato dei Servizi di Nido d'infanzia e delle Scuole d'infanzia statali e paritarie, che sono parte integrante del sistema nazionale d'istruzione.
2. La presente Convenzione intende promuovere un sistema integrato di interventi finalizzato al progressivo coordinamento nella gestione dell'offerta complessiva dei Servizi 0-6 presente sul territorio e alla collaborazione tra le diverse offerte formative nel rispetto delle autonomie e delle identità pedagogico didattiche e culturali, della libertà di insegnamento, nonché della libertà di scelta educativa delle famiglie.
3. Costituisce requisito preliminare per la sottoscrizione della Convenzione l'acquisizione e il mantenimento da parte del Soggetto Gestore del possesso della parità scolastica documentata dagli Uffici scolastici territoriali/Ufficio scolastico regionale.
4. Le Parti convengono sull'opportunità di attivare un tavolo di lavoro per analizzare i nuovi bisogni delle famiglie, la qualità dei servizi 0-6 percepita e i flussi demografici previsti, al fine di strutturare un'offerta educativa

condivisa che tenga conto della pluralità dei soggetti pubblici e privati presenti sul territorio e della volontà di semplificazione ed efficientamento delle procedure per le iscrizioni a Nidi d'infanzia e Scuole d'infanzia comunali, statali e paritarie condividendo:

- modalità e tempistica di raccolta delle domande di iscrizione in modo congruente con il periodo fissato annualmente dalle Circolari Ministeriali;
- modalità operative di collaborazione fra l'Ente Gestore, l'Ente Locale e gli Istituti Comprensivi Statali per la verifica congiunta delle domande pervenute, la gestione attiva delle eventuali liste di attesa e dei posti vacanti residui.

Art. 2 Condizioni di accoglienza

1. L'Ente Gestore della scuola si impegna ad accogliere tutti/e i/le bambini/e in età prescolare secondo le normative vigenti in relazione a Nidi d'infanzia e Scuole d'infanzia paritarie, senza discriminazione di sesso, etnia, cultura e religione e privilegiando l'accesso ai/alle bambini/e residenti nel Comune di Casalgrande. L'Ente Gestore si impegna inoltre a rispettare e a far rispettare i requisiti per l'ammissione di cui alla L. 119/2017, al D.Lgs. n. 65/2017 e alla L.R. n. 19/2016.

2. L'Ente Gestore prevede l'accoglienza di bambini/e disabili, nel quadro di intese e di impegni congiunti sia sul piano progettuale che su quello finanziario tra Scuola, Comune e Azienda Unità Sanitaria Locale, ed in riferimento a quanto stabilito nell'Accordo di programma per l'integrazione scolastica degli alunni con disabilità (Legge n. 104 del 5/02/1992) sottoscritto in ambito provinciale in data 12 dicembre 2012, e secondo le modalità previste dal successivo art. 14.

3. L'assistenza medico-sanitaria per bambini/e iscritti/e sarà assicurata dai servizi AUSL competenti.

Art. 3 Partecipazione delle famiglie

1. L'Ente Gestore, analogamente a quanto previsto e realizzato nelle scuole comunali e statali, si impegna a favorire la partecipazione delle famiglie alla vita della scuola per condividerne gli aspetti organizzativi, progettuali ed educativi.

2. Oltre all'Assemblea dei genitori, è da prevedersi la costituzione di organi rappresentativi delle componenti istituzionali genitori e scolastiche (insegnanti e ausiliari) come tavolo di confronto sui diversi e molteplici aspetti legati all'educazione ed alla tutela dell'infanzia.

3. Rispetto alle sezioni di Nido d'infanzia, l'Ente Gestore si impegna a comunicare ai genitori di bambini/e frequentati la possibilità di presentare la documentazione ISEE per accedere ai contributi previsti dalla Regione Emilia Romagna in ottica di abbattimento delle tariffe di frequenza ai sensi della DGR n. 796 del 26/05/2025 ad oggetto "Approvazione di misure di sostegno alla fruizione dei servizi educativi per l'infanzia del Sistema Integrato bambini/e in età 0-3 anni: misure per l'ampliamento dell'offerta e per la riduzione degli oneri a carico delle famiglie".

Art. 4 Contribuzione degli utenti

1. L'Ente Gestore, compatibilmente con i limiti di bilancio, per sopprimere alle spese di gestione del servizio e perseguiendo una logica di solidarietà ed equità contributiva, si impegna ad applicare quote di contribuzione degli utenti sulla base delle condizioni socio-economiche delle famiglie documentabili anche tramite compilazione e presentazione certificazione ISEE.

Le quote così definite dovranno corrispondere al Piano tariffario dei servizi educativi e scolastici comunali deliberato annualmente dall'Amministrazione Comunale.

2. L'Ente Gestore si impegna a produrre e aggiornare periodicamente la Carta dei servizi, specificando progetto educativo, regole di accesso, modalità di funzionamento e sistema tariffario.

Art. 5 Vigilanza igienico-sanitaria, integrazione di bambini/e disabili, educazione alla salute, adeguatezza strutturale

1. La vigilanza igienico-sanitaria sulle strutture, sull'idoneità del personale e sulla conformità del servizio di refezione scolastica è assicurata dai competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

2. Verranno individuate forme specifiche di collaborazione con l'AUSL al fine di garantire la piena integrazione di bambini/e disabili, L. n. 104/1992 e ss.mm., delle ulteriori eventuali disposizioni regionali e locali in materia di assistenza, integrazione sociale e scolastica di bambini/e con disabilità e degli specifici Accordi di Programma Provinciali e Distrettuali in oggetto.

3. L'Ente gestore definirà inoltre forme specifiche di collaborazione con l'AUSL, e con i competenti servizi comunali, anche attraverso il sostegno nazionale e regionale per assicurare la piena integrazione di bambini/e con disagio socio-culturale e per realizzare interventi di promozione dell'agio a scuola e di educazione alla salute.

4. L'Ente Gestore garantisce edifici e locali idonei allo svolgimento di attività educative e didattiche come previsto dalle vigenti normative in materia di sicurezza, igiene, accessibilità dei locali e le condizioni igienico-sanitarie.

5. La documentazione a comprova dell'adeguatezza strutturale va conservata

in copia presso la struttura a disposizione per eventuali controlli da parte degli Uffici tecnici comunali.

6. In caso di costruzione di nuovi edifici, e/o di ristrutturazione di edifici preesistenti, l'Ente Gestore dovrà attenersi ai requisiti spaziali minimi previsti dalle normative vigenti di edilizia scolastica.

Art. 6 Orientamenti educativi, programmazione e organizzazione del servizio

1. L'Ente Gestore si impegna ad adottare le “Indicazioni nazionali per le attività educative e didattiche nelle Scuole d’infanzia” (Decreto Ministeriale 16 novembre 2012, n. 254), mantenendo la propria autonomia pedagogico didattica, conformemente a quanto stabilito dalla L. n. 62/2000. Definisce e rende noto agli utenti e al Comune il calendario annuale e l'orario di funzionamento, in relazione a quanto stabilito dalla Delibera della Giunta Regionale in materia.

2. L'Ente Gestore è tenuto per tutta la durata della Convenzione al rispetto di quanto previsto dalla Legge 31 luglio 2017, n. 119, “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge del 7 giugno 2017, n. 73, recante disposizioni urgenti in materia di prevenzione vaccinale” e successive modificazioni ed integrazioni.

3. L'Ente Gestore per i Servizi di Nido d’infanzia si impegna a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla L.R. n. 19/2016 e dalla Delibera di Giunta Regionale n. 704/2019. In particolare, l'Ente Gestore si impegna:

- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero

di educatori e numero di bambini/e iscritti, a rispettare quanto previsto dalla L.R. n. 19/2016;

4. L'Ente Gestore per la Scuola d'infanzia si impegna altresì a mantenere nel tempo i requisiti previsti dalla L. n. 62/2000 e ss.mm. e dal D.Lgs. n. 65/2017. In particolare, l'Ente Gestore si impegna:

- per quanto riguarda il rapporto tra numero degli insegnanti e numero delle sezioni, a rispettare quanto previsto nel CCNL di riferimento;
- per quanto riguarda il numero di iscritti per sezione e il rapporto fra numero di insegnanti e numero di bambini/e iscritti, a rispettare le indicazioni normative specifiche previste per le scuole paritarie nel DM del 18/12/1975 e nella D.Lgs. n. 626/1994 e ss.mm., nella Legge n. 62/2000 e ss.mm. e nel CCNL di riferimento.

5. L'Ente Gestore concorre alla generalizzazione del servizio, raccordandosi con l'Ente Locale nella fase di programmazione territoriale ai fini del consolidamento e dello sviluppo del sistema integrato dei nidi e delle Scuole d'infanzia.

6. L'Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità verticale e orizzontale con altri servizi (in particolare con i Nidi d'infanzia, le Scuole primarie e le altre Scuole dell'infanzia) sia in forma autonoma che attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto educativo, scolastico e formativo in cui opera la scuola stessa, secondo le indicazioni di cui all'art. 1 del D.Lgs. n. 59/2004.

Art. 7 Qualifica e trattamento del personale

1. Il personale educativo del Nido d'infanzia deve essere in possesso del titolo

di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato dalla L.R. n. 19/2016, dal D.Lgs. n. 65/2017, art. 14 e dalla Deliberazione della Giunta Regionale dell'Emilia Romagna 16 ottobre 2017, n. 1564.

2. Il personale insegnante della Scuola d'infanzia deve essere in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa vigente, come specificato nel Decreto Ministeriale n. 267 del 29 novembre 2007 recante "Disciplina delle modalità procedurali per il riconoscimento della parità scolastica e per il suo mantenimento, ai sensi dell'articolo 1-bis, comma 2, del Decreto Legge 5 dicembre 2005, n. 250, convertito, con modificazioni, dalla Legge 3 febbraio 2006, n. 27" e nel Decreto Ministeriale n. 83 del 10 ottobre 2008, "Linee guida per il riconoscimento della parità scolastica e il suo mantenimento".

3. Al personale dipendente deve essere applicato uno dei CCNL previsti per il comparto a livello nazionale e tutte le norme vigenti in materia di diritto del lavoro.

4. Al personale religioso viene applicato il trattamento previsto per il settore prescolare dalle Leggi n. 537/1981 e n. 863/1984, art. 5, comma 20.

5. È inoltre prevista la presenza di personale volontario non docente che opera nella struttura su autorizzazione dell'Ente Gestore per la realizzazione di attività o progetti specifici concordati con lo stesso.

Art. 8 Assicurazione

L'Ente Gestore provvede obbligatoriamente alla copertura assicurativa del personale e di bambini/e per infortuni e responsabilità civile.

Art. 9 Servizi per l'accesso e la frequenza

1. L'iscrizione e l'accesso ai Nidi d'infanzia e alla Scuola d'infanzia paritaria è garantito a tutti/e i/le bambini/e richiedenti fino alla copertura dei posti di-

sponibili. La scuola si impegna ad accogliere prioritariamente i residenti nel Comune.

2. L'Ente Gestore del Nidi d'infanzia e della Scuola d'infanzia paritaria convenzionata in relazione all'orario di funzionamento giornaliero e alle richieste delle famiglie assicura un idoneo servizio di mensa, la piena osservanza delle norme igienico-sanitarie previste nella legislazione vigente, nonché l'adozione di tabelle dietetiche di qualità, approvate dal competente servizio dell'Azienda Unità Sanitaria Locale.

3. L'Ente Gestore della Scuola d'infanzia convenzionata garantisce, qualora si effettuino autonomi servizi di trasporto, il rispetto della legislazione vigente per quanto attiene l'immatricolazione, l'uso, la revisione dei mezzi e la qualifica del personale autista impiegato, nonché la vigilanza di bambini/e sullo scuolabus con il ricorso ad idoneo personale.

Art. 10 Coordinamenti pedagogici

1. L'Ente Gestore dei Nidi d'infanzia e della Scuola d'infanzia convenzionata e il Comune riconoscono l'importanza fondamentale del ruolo svolto dai Coordinamenti pedagogici distrettuali e territoriali. Ritengono, pertanto, necessario sviluppare ulteriormente i rapporti di collaborazione tra i rispettivi coordinamenti e tra questi e i Dirigenti delle Scuole statali, coinvolgendo anche il personale insegnante. Tale collaborazione si dovrà sviluppare, in particolare, sui progetti di qualificazione e miglioramento, sul programma di formazione del personale, sull'inclusione di bambini/e disabili o in condizioni di svantaggio socio-culturale, sull'inclusione di bambini/e stranieri, sullo scambio di informazioni ed esperienze organizzative e didattiche contribuendo a realizzare un progetto complessivo per tutti/e i/le bambini/e.

2. L'Ente Gestore si avvale di proprie figure professionali dotate di laurea specifica ad indirizzo socio-pedagogico o socio-psicologico, con funzioni di coordinamento pedagogico, a cui sarà garantita una formazione permanente al fine di potenziare le loro capacità tecnico-progettuali e favorire l'adeguamento delle risposte alle nuove esigenze degli utenti.

3. L'Ente Gestore si impegna a garantire la partecipazione attiva agli incontri del coordinamento pedagogico distrettuale e territoriale secondo modalità e programmi di attività specificamente dedicate ai Nidi d'infanzia e alle Scuole d'infanzia da concordare in ambito provinciale.

Art. 11 Formazione permanente e qualificazione del servizio

1. L'Ente Gestore assicura, nell'ambito dell'orario di lavoro del personale docente, un monte ore annuale per la programmazione delle attività educative e didattiche, la gestione collegiale della scuola e l'aggiornamento professionale, come da CCNL di riferimento.

2. L'Ente Gestore si impegna a promuovere la qualificazione e la continuità educativa e curricolare con i servizi educativi per la prima infanzia 0-3 anni, secondo le indicazioni della L.R. n. 19/2016 e delibere attuative, con la scuola primaria e le Scuole d'infanzia di altra tipologia gestionale, secondo le indicazioni della normativa nazionale vigente, sia in forma autonoma sia attraverso la partecipazione a progetti di aggiornamento e di qualificazione, promossi e gestiti in collaborazione con altri Enti, anche ai fini di una piena integrazione nel contesto scolastico e formativo in cui opera.

3. L'Ente Gestore si impegna inoltre a promuovere la partecipazione dei propri insegnanti a iniziative di formazione e di aggiornamento promosse da soggetti accreditati a questo scopo dal Ministero della Pubblica Istruzione.

4. In particolare, ai fini di una piena integrazione nel contesto educativo, scolastico e formativo comunale e distrettuale, si fa riferimento alla possibilità di partecipazione del personale dell'Ente Gestore alle seguenti attività formative:

- Progetto 0-6;
- Progetto continuità.

Art. 12 Istituzione della Commissione tecnica paritetica

1. Il Comune istituisce, in accordo con l'Ente Gestore, una Commissione tecnica paritetica per verificare l'applicazione della Convenzione stessa e garantire uno scambio di valutazioni, pareri e informazioni sulla realtà delle Scuole d'infanzia, anche al fine di assicurare una più efficace programmazione delle risorse e degli interventi. La Commissione, si riunisce almeno 1 volta l'anno ed è convocata dal Comune, anche su richiesta del Soggetto Gestore.

2. Tale Commissione tecnica paritetica è composta da:

- componenti dell'Ente Gestore – un insegnante – direttrice/dirigente – un genitore;
- componenti dell'Ente Locale – assessore – responsabile del settore – pedagogista.

Art. 13 Impegni dell'Ente Locale

1. L'Ente Locale si impegna a sostenere finanziariamente l'Ente Gestore stanziando nel proprio bilancio – previa verifica della effettiva disponibilità – un contributo annuo pari a:

- euro 20.869,00 per n. 1 sezione di Nido d'infanzia 0-3, calcolato sulla base di una media di n. 16 bambini/e residenti a sezione;
- euro 20.869,00 per ognuna delle n. 3 sezioni di Scuola d'infanzia, ricono-

sciuta ed autorizzata dagli organismi competenti del M.I.U.R., e calcolato sulla base di una media di n. 18 bambini/e residenti a sezione.

Il contributo sarà aggiornato, a decorrere dal secondo anno della presente Convenzione, in base all'indice Istat con riferimento al mese di ottobre.

2. Qualora non siano rispettati pienamente gli indici di residenza e numero di bambini/e di cui al comma 1 del presente articolo, l'Ente Locale provvederà a riproporzionare il valore del contributo assegnato annualmente alla sezione sulla base di una ripartimentazione che tiene conto dell'effettivo numero di bambini/e residenti a sezione.

3. L'Ente Gestore può organizzare e gestire per il mese di luglio servizi di tempo estivo per tutti/e i/le bambini/e frequentanti i Servizi 0-6.

4. Qualora, nel periodo di validità della presente Convenzione, si attivino nuove sezioni - previa autorizzazione al funzionamento per i Nidi d'infanzia e relativo accreditamento, autorizzazione ministeriale per la Scuola d'infanzia nonché opportune verifiche da parte dell'Ente Locale - si potranno determinare gli aggiornamenti conseguenti sulla base delle reali disponibilità di Bilancio.

5. L'Ente Locale promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative promosse ed organizzate per gli utenti delle altre scuole.

6. Per famiglie in carico al Servizio Sociale minori dell'Unione Tresinaro Secchia che versino in condizione di grave disagio, sarà possibile attivare una valutazione complessiva relativa al nucleo familiare per il riconoscimento di eventuali provvedimenti economici, ivi compresi contributi finalizzati al so-

stegno del pagamento della retta di frequenza.

7. L'Ente Gestore accede altresì alla misura regionale di sostegno economico alle famiglie denominata “Al nido con la Regione” finalizzata all'abbattimento delle rette di frequenza in base alla documentazione ISEE degli iscritti: il trasferimento sarà effettuato a cura dell'Ente Locale a titolo di compensazione delle minori entrate derivanti dall'applicazione della misura in parola, e sulla base di idonea documentazione comprovante le agevolazioni applicate.

8. Allorché, nel corso della durata della Convenzione dovessero riscontrarsi significative diminuzioni degli indicatori demografici riferiti alla fascia di età della Scuola d'infanzia, l'Ente Locale e l'Ente Gestore potranno rivedere le condizioni e gli impegni assunti nella stessa Convenzione. In ogni caso, ad inizio di anno scolastico, si prevede un incontro fra Ente Locale ed Ente Gestore, per valutare l'andamento delle iscrizioni.

9. Al fine di integrare parzialmente le rette di bambini/e che usufruiscono di riduzioni, in base alle Dichiarazioni Sostitutive Uniche presentate dalle famiglie, l'Ente Locale si impegna inoltre ad erogare un ulteriore contributo determinato in una cifra forfetaria di euro 6.000,00. In caso il minore introito dell'Ente Gestore superi la cifra forfetaria di euro 6.000,00, sarà erogato un ulteriore contributo a copertura della differenza, per un massimo di euro 4.000,00. Il minore introito dell'Ente Gestore sarà conteggiato solo ad integrazione delle agevolazioni concesse ad utenti particolarmente disagiati, con ristoro fino al limite di soglia di retta pari a euro 150,00 mensili, previo ripercorso delle eventuali risorse aggiuntive necessarie.

10. L'Ente Locale garantisce l'informazione alle famiglie dell'offerta forma-

tiva presente sul territorio.

11. L'Ente Locale promuove e facilita l'accesso a tutti i servizi di qualificazione educativa, culturale e formativa nonché l'accesso delle famiglie a tutte le opportunità informative e formative promosse ed organizzate per gli utenti delle altre scuole.

12. Per le problematiche legate al pagamento della retta di frequenza che coinvolgono famiglie particolarmente disagiate si rimanda alle modalità ed ai criteri applicati in ambito distrettuale dal Servizio Sociale minori dell'Unione Tresinaro Secchia che procederà alla valutazione complessiva relativa al nucleo familiare per eventuali provvedimenti economici.

Art. 14 Interventi e/o contributi a favore dell'inclusione scolastica di bambini/e disabili Nidi e Scuola d'infanzia

1. Per assicurare gli interventi di sostegno previsti dalla Legge 5 febbraio 1992, n. 104, nei Nidi d'infanzia e nelle Scuole d'infanzia paritarie che accoglieranno bambini/e con disabilità, si fa riferimento a quanto stabilito dalla L.R. n. 26/2001. L'Ente Locale, prima dell'inizio di ogni anno educativo ed in riferimento a quanto stabilito dall'art. 2, concorda con l'Ente Gestore e con i competenti servizi dell'Azienda Unità Sanitaria Locale, l'eventuale accoglienza di bambini/e disabili, certificati ai sensi della Legge n. 104/1992 e successive modificazioni ed integrazioni.

2. L'Ente Locale prevede per i/le bambini/e disabili, residenti nel Comune di Casalgrande, iscritti/e nei Nidi d'infanzia e nelle Scuole d'infanzia paritarie private convenzionate, interventi di tipo educativo assistenziale attraverso l'erogazione diretta del servizio o il trasferimento di contributi economici (prevedendo in questo caso modalità specifiche di rendicontazione), verificate

le reali disponibilità di Bilancio, nella misura pari al 60% dei costi sostenuti per il personale aggiuntivo addetto all'assistenza di bambini/e disabili.

3. L'Ente Gestore si impegna a promuovere percorsi formativi per il personale impiegato in affiancamento ai/alle bambini/e disabili favorendo, altresì, la partecipazione a progetti formativi distrettuali organizzati dal Coordinamento Pedagogico dell'Unione Tresinaro Secchia.

4. Per il personale educativo assistenziale si propone l'individuazione di educatori con specifici livelli di formazione prevedendo la loro partecipazione a corsi di formazione e/o specializzazione condotti da soggetti di formazione esterna, pubblici o privati, o da formatori qualificati sul tema della disabilità e dell'inclusione scolastica per un minimo di n. 5 ore annue per ciascun educatore.

5. La richiesta, con allegata certificazione dell'Azienda Unità Sanitaria Locale e Diagnosi Funzionale, dovrà pervenire all'Ufficio Servizi Educativi e Scolastici del Comune entro il 31 luglio di ogni anno educativo per consentire la verifica delle condizioni di intervento educativo e della compatibilità con le risorse finanziarie necessarie per la copertura della spesa.

In caso di trasmissione di certificazioni oltre il termine sopra indicato, la copertura della spesa sarà valutata dalla Giunta con apposito atto, e il contributo potrà essere concesso a valere dalla data di attivazione del sostegno fino a fine anno scolastico.

6. La quantificazione delle ore settimanali assegnate al/agli educatore/i di sostegno che il Comune contribuisce a rimborsare o che eroga direttamente al soggetto gestore viene comunicata entro il 1° settembre di ogni anno educativo e tiene conto:

- del Progetto Educativo Individualizzato (P.E.I.) stilato insieme ai competenti servizi dell'AUSL;
- dell'organizzazione del contesto educativo previsto per l'anno educativo (ad esempio: composizione del gruppo sezione, presenza di attività laboratoriali, eventuale riduzione del “tempo scuola” in accordo con la famiglia e partecipazione a incontri di terapia privata o pubblica).

7. Ogni anno si prevede un incontro preliminare, prima dell'inizio di ogni anno educativo, per raccogliere le informazioni relative ad ogni singolo/a bambino/a disabile iscritto alla Scuola d'infanzia convenzionata e residente nel Comune di Casalgrande, e qualora necessario, un incontro conclusivo di verifica dei singoli Progetti Educativi con i coordinamenti pedagogici dei rispettivi Comuni, insieme ai referenti della Neuropsichiatria e ai genitori.

Art. 15 Altri servizi

1. L'Ente Locale garantisce il Servizio di trasporto scolastico dedicato per uscite didattiche e presso plessi distaccati (es. impianti sportivi) all'interno del territorio comunale. Il servizio potrà essere assicurato sulla base della disponibilità di mezzi e compatibilmente con il calendario delle uscite programmate sul territorio. Al personale della Scuola è demandata la vigilanza e la responsabilità dei minori sui mezzi di trasporto. L'Ente Locale garantisce altresì il trasporto scolastico dedicato casa scuola, compatibilmente con le richieste pervenute e la disponibilità di mezzi.

2. L'Ente Gestore e l'Ente Locale possono concordare la realizzazione di progetti, iniziative e altri servizi non esplicitamente previsti nella presente convenzione allo scopo di perseguire obiettivi di qualità scolastica o in risposta a particolari bisogni delle famiglie. Tali progetti saranno oggetto di apposite

intese in cui precisare obblighi e diritti delle parti.

Art. 16 Modalità di erogazione dei contributi

1. Il contributo annuo di cui all'art. 13, comma 1 della presente Convenzione sarà erogato in due rate definite come segue:

- prima rata pari al 60 % entro il mese di maggio di ogni anno;
- seconda rata pari al 40 % entro il mese di luglio di ogni anno.

Art. 17 – Informazione, documentazione e rendicontazione

1. L'Ente Gestore è tenuto a comunicare all'Ente Locale, prima dell'inizio di ogni anno scolastico e per tutto il periodo di durata della Convenzione, le modalità organizzative del servizio deducibili dalla Scheda informativa di cui all'Allegato alla presente convenzione quale parte integrante e sostanziale.

2. Devono inoltre essere trasmesse annualmente:

- copia del di bilancio consultivo e della relativa relazione dell'Ente Gestore nell'ambito delle documentazioni e rendicontazioni previste per le scuole paritarie;

- l'elenco nominativo di bambini/e iscritti/e e frequentanti, con precisata data di nascita e Comune di residenza, prevedendo inoltre l'aggiornamento costante dei nominativi inviati all'Ente Locale fino all'elenco definitivo dei frequentati.

3. Ai fini della successiva rendicontazione da parte del Comune di Casalgrande alla Regione è previsto inoltre che l'Ente Gestore fornisca la rendicontazione relativa all'utilizzo delle risorse di cui all'art. 13, comma 7, secondo le tempistiche e gli schemi stabiliti e comunicati dall'Ente Locale.

Art. 18 Verifiche e decadenza

1. L'Ente Gestore favorisce tutte quelle forme di verifica e controllo che

l'Ente Locale riterrà opportuno attivare attraverso i propri Uffici per valutare la corretta applicazione della Convenzione ed il rispetto degli obblighi assunti anche per un opportuno scambio di informazioni, pareri e valutazioni sulla realtà educativa 0-6 anni del territorio e per una efficace programmazione delle risorse e degli interventi.

2. L'Ente Locale si riserva di effettuare controlli in merito agli adempimenti previsti dalla presente Convenzione, mediante verifiche periodiche e/o a campione, tra cui ad es. le dichiarazioni ISEE comunicate ai fini dell'applicazione delle agevolazioni per le rette di frequenza e ivi comprese quelle previste dalla L.R. n. 19/2016 e ss.mm. volte ad accertare la permanenza dei requisiti alla base della concessione dell'autorizzazione e dell'accreditamento, ladove previsto.

3. L'Ente Locale si riserva la facoltà di recedere, anche unilateralmente, dalla presente Convenzione qualora intervengano o sussistano gravi inadempienze, precedentemente comunicate all'Ente Gestore, senza che le contestazioni abbiano dato luogo ad un corrispondente e pronto adeguamento da parte dell'Ente Gestore.

Art. 19 Trattamento dei dati personali e obbligo della riservatezza

1. Ai sensi del D.Lgs. 30/06/2003 n. 196 e ss.mm.ii. e del Regolamento Europeo n. 679/2016, le parti tratteranno i dati contenuti nella presente Convenzione esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti in materia.

2. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 28 del Regolamento Europeo n. 679/2016, l'Ente Gestore designa l'Ente Locale Responsabile del trattamento dei dati personali degli utenti frequentanti il Nido d'infanzia e la Scuola d'infanzia

convenzionati e delle loro famiglie di cui il Comune dovesse venire a conoscenza nel corso dell'esecuzione della presente Convenzione. L'Ente Locale tratterà tali dati nel rispetto della propria policy in materia di sicurezza informatica e protezione dei dati personali. Le informazioni in materia sono disponibili sul sito web del Comune di Casalgrande.

Art. 20 Decorrenza e durata

1. Le parti convengono che gli effetti della presente Convenzione decorrono dal 01/01/2026.
2. La presente Convenzione ha durata di tre anni e precisamente 2026-2027-2028, con possibilità di rinnovo per gli anni 2029-2030-2031.

Art. 21 Registrazione

Atto soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 2 della tariffa (parte seconda) del DPR 131/86.

Per il Comune di Casalgrande

La Responsabile del Settore Servizi Scolastici ed Educativi

Dott.ssa Giada Bernabei

Per la Scuola “Parrocchia del SS. Salvatore in Salvaterra”

Il Presidente e Legale Rappresentante della Scuola

Parroco Rossi Luigi

SCHEDA INFORMATIVA
SCUOLA “PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN SALVATERRA”

Anno scolastico _____ / _____

Indirizzo _____

Telefono n. _____

e-mail _____

PEC _____

Al fine di fornire all’Ente Locale un preciso ed adeguato quadro conoscitivo, condizione indispensabile per la corretta applicazione della Convenzione di cui alla delibera della Giunta Comunale n. _____ del _____, dietro l’assunzione da parte mia di ogni responsabilità, ed essendo a conoscenza che tali dati potranno essere verificati dalla Commissione prevista all’art. 12 della Convenzione, comunico i seguenti dati:

1. Cognome e nome del Gestore (o Legale Rappresentante) della scuola

2. Codice Fiscale della scuola _____

3. Anno di nascita della scuola _____

4. Estremi dell'autorizzazione al funzionamento rilasciata dalla competente
Direzione Didattica _____

5. Numero delle sezioni _____

6. Calendario scolastico annuale. Data di inizio e di fine del servizio per i
bambini:

dal _____ al _____

Il servizio funziona al sabato? Sì No

Se sì, indicare l'orario di funzionamento

7. Orario giornaliero di funzionamento del servizio

Dalle _____ alle _____

Dalle _____ alle _____

8.a. Numero alunni iscritti (DIVISI TRA RESIDENTI E NON
RESIDENTI)

8.b. Numero bambini in lista d'attesa _____

8.c. Numero bambini disabili certificati e inseriti nella scuola

9. Indicare gli organismi di gestione

10. Numero insegnanti (INDICARE TIPOLOGIA DEL CONTRATTO,
DURATA E IMPEGNO ORARIO)

Totale n. _____ di cui religiosi n. _____ di cui laici n.

11. Numero personale ausiliario

Totale n. _____ di cui religiosi n. _____ di cui laici n.

12. Numero eventuale personale volontario

Totale n. _____ di cui religiosi n. _____ di cui laici n.

13. La scuola è dotata di coordinatore pedagogico? Sì No

Se sì, indicare il nominativo e il monte ore annuale destinato alla scuola
nell'anno scolastico precedente (a quello per cui si compila la scheda) e le
previsioni per l'anno scolastico in corso.

Nominativo del coordinatore

Monte ore annuale destinato alla scuola _____

- anno scolastico precedente n. _____

- previsione anno in corso n. _____

14. Il personale insegnante, ausiliario e il coordinatore partecipano a corsi di formazione? Sì No

Se sì, indicare mediamente il numero di ore di formazione frutta nell'anno precedente:

- numero ore medio per insegnante n. _____

- numero ore medio per personale ausiliario n. _____

- numero ore medio per coordinatore n. _____

15. La scuola ha realizzato, nell'anno precedente, un proprio progetto migliorativo? Sì No

Se sì, indicare quale _____

16. La scuola ha partecipato, nell'anno precedente, a progetti migliorativi attuati da altri enti o scuole? Sì No

Se sì, indicare quale/i e da quali soggetti sono stati promossi

17. Il servizio mensa viene prodotto all'interno della scuola o fornito

dall'esterno?

17 a. Indicare il tipo di pasto fornito:

Colazione al mattino: Sì No

Primo: Sì No

Secondo: Sì No

Frutta: ? Sì No

Merenda: ? Sì No

18. Viene effettuato un servizio di trasporto dei bambini?

Sì No

Se sì, indicare le modalità di organizzazione dello stesso

19. Importo della eventuale retta di iscrizione

19 a. Importo della/e retta/e mensile/i di frequenza:

retta unica non agevolata € _____

applica il sistema ISEE di rette agevolate? Sì No

20. Fondi erogati dall'Amministrazione Comunale nell'anno precedente e
modalità del loro utilizzo:

contributo di € _____

modalità di utilizzo _____

21. Vengono attuate forme di pubblicizzazione del bilancio della scuola?

Sì No

Se sì, indicare quali _____

Il Presidente e Legale Rappresentante della Scuola

Parroco Rossi Luigi



COMUNE DI CASALGRANDE

PROVINCIA DI REGGIO NELL'EMILIA

Cod. Fisc. e Partita IVA 00284720356 - Piazza Martiri della Libertà, 1 C.A.P. 42013

Settore SETTORE FINANZIARIO

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE

Sulla proposta n. 142/2026 ad oggetto: APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE TRA IL COMUNE DI CASALGRANDE E LA SCUOLA "PARROCCHIA DEL SS. SALVATORE IN SALVATERRA" - ANNI 2026-2027-2028. si esprime ai sensi dell'art. 49, 1° comma del Decreto legislativo n. 267 del 18 agosto 2000, parere FAVOREVOLE in ordine alla regolarita' contabile.

Note:

Casalgrande lì, 18/02/2026

Sottoscritto dal Responsabile
(GHERARDI ALESSANDRA)
con firma digitale